



ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 11/11/2024 n. 131

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2025

L'anno Duemilaventiquattro il giorno **Undici** del mese di **Novembre** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
2	CALVANI ROMINA	VICE SINDACO	Si
3	AGOSTINELLI AMEDEA	ASSESSORE	Si
4	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
5	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
6	MARCONI ANDREA	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Assiste il Segretario Generale, dott. **IMPERATO SALVATORE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. **ASCANI ROBERTO** ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

- Ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

VISTA la delibera di C.C. n. 24 del 31/03/2021 di approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale;

VISTA la proposta di Piano tariffario che, per ogni schema tariffario, riporta la tariffa standard, i coefficienti approvati, ai sensi degli articoli 16 e 37 del sopra citato Regolamento comunale, per le singole categorie territoriali con il presente provvedimento in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da seguenti allegati:

- Allegato 1 Tariffe Canone unico 2025 MESSAGGI PUBBLICITARI PERMANENTE;
- Allegato 2 Tariffe Canone unico 2025 DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 11/11/2024 n. 131



TEMPORANEA;

- Allegato 3 Tariffe Canone unico 2025 OCCUPAZIONE DI SUOLO PERMANENTE;
- Allegato 4 Tariffe Canone unico 2025 OCCUPAZIONE DI SUOLO TEMPORANEA;

RITENUTO di approvare le tariffe come sopra descritte, in grado di garantire il gettito raggiunto con i prelievi TOSAP e Imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2025;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il Regolamento generale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 in data 8 settembre 1998;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 11/11/2024 n. 131



dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 4 allegati che con il presente atto vengono approvati, così denominati:
 - Allegato 1 Tariffe Canone unico 2025 DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI PERMANENTE;
 - Allegato 2 Tariffe Canone unico 2025 DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI TEMPORANEA;
 - Allegato 3 Tariffe Canone unico 2025 OCCUPAZIONE DI SUOLO PERMANENTE;
 - Allegato 4 Tariffe Canone unico 2025 OCCUPAZIONE DI SUOLO TEMPORANEA;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2025.

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

LA GIUNTA COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. IV del TUEL 18/08/2000, n. 267.

oo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 11/11/2024 n. 131



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IMPERATO SALVATORE

IL SINDACO
f.to ASCANI ROBERTO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e pubblicata in data 11/11/2024.

Castelfidardo, 11/11/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 17103 DEL
08/11/2024

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2025

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 11/11/2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE
REGOLI PAOLO

PROPOSTA

P_0000000000017103

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it

File con impronta: 85f93b0f0e0ed472cf72fc06de4c2d50cc1727fae2c333e8d1db9b42518e5918

Firmato digitalmente da: PAOLO REGOLI.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 17103 DEL
08/11/2024

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2025

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 11/11/2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE
REGOLI PAOLO

PROPOSTA

P_000000000017103

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it

File con impronta: 66b2bd93448bccd05875055bc3912a7c0aabc47ceaf24ecd12601fe387674a37

Firmato digitalmente da: PAOLO REGOLI.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/11/2024.

Castelfidardo, 11/11/2024.

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE